

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3.6.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.6.2024, in vigore dal 12.7.2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento emanato con D.R. n. 77 dell'8.2.2024;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., ed in particolare l'art. 7 "Gestione delle risorse umane";
- Visto il D.R. n. 463 del 05.12.2018 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni";
- Considerato che si ritiene necessario aggiornare il Regolamento sopracitato alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è sviluppata in materia, ed in particolare per ciò che riguarda l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 29.10.2025 in merito all'approvazione del Regolamento sopracitato;
- Considerato che, a seguito delle osservazioni formulate nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2025 dal Consigliere dott. Francesco Vitiello relativamente al testo del Regolamento già approvato, è stato inserito nell'art. 2 un comma relativo allo svolgimento di attività e funzioni di consulenza e patrocinio legale a favore dell'Ateneo e un ulteriore articolo relativo a "Estinzione del contratto e preavviso" (Art. 14);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2025

DECRETA

L'emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo" nel testo allegato al presente decreto (All. A).

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 463 del 05.12.2018 "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni" ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Siena, 4 dicembre 2025

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La Responsabile del Procedimento: f.to Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL'ATENEO

ART. 1

(Oggetto del Regolamento e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.7, comma 5 *bis* e comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ad esperti esterni di comprovata esperienza, non dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge e da altre fonti normative.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o temporanea della prestazione svolta.
3. La disciplina del presente Regolamento non si applica:
 - alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative, disciplinati dall'art. 23 della Legge 30.12.2010 n. 240;
 - per gli incarichi di componenti degli organi di governo, di controllo, dei nuclei di valutazione;
 - per gli incarichi di lavoro autonomo che possono essere oggetto di affidamento mediante l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n.36/2023;

ART. 2

(Condizioni per il conferimento degli incarichi)

1. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Università può conferire esclusivamente incarichi individuali a personale esterno, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti/esperte di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) i compiti da affidare non devono essere rientranti tra le funzioni ordinarie del personale dipendente;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Universitaria, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione Universitaria;
 - c) l'Amministrazione Universitaria deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso la procedura di cui agli artt. 4 e 5;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Per quanto concerne i soli incarichi inerenti allo svolgimento di attività e funzioni di consulenza e patrocinio legale a favore dell'Ateneo, si rinvia all' apposito regolamento.

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da

- professionisti/ professioniste iscritti/iscritte in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. È vietata la stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Università anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.
 3. Gli incarichi esterni oggetto del presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - a coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/una professore/essa appartenente alla struttura universitaria, ovvero con il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore Generale/Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 c. 1, lett. b) e c) della Legge 240/2010;
 - a coloro che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Università;
 - a soggetti esterni all'Università in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
 - in tutti gli altri casi di divieto previsti dalla legge.
 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 135, è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi o in cariche di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Tali incarichi sono comunque consentiti a titolo gratuito, salvo diverse disposizioni normative. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno.
 5. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 23.12.1994, n. 724, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in quiescenza, cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali hanno avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.
 6. I/Le dottorandi/dottorande, gli/le specializzandi/specializzande e i/le titolari di assegni di ricerca/contratti ai sensi del vigente art. 22, 22 bis e 22 ter della L. 240/2010, possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università per Stranieri di Siena entro i limiti previsti dai rispettivi Regolamenti.
 7. In caso di attribuzione di incarichi a soggetti dipendenti di una pubblica Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dall'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 è necessario ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore d'opera e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione il compenso liquidato.

ART. 3 **(Tipologia degli incarichi)**

1. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 conferiti dall'Università in relazione ai caratteri oggettivi della prestazione e requisiti soggettivi del prestatore autonomo, possono assumere la veste di:

- a) **contratti di lavoro autonomo di natura professionale** avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale e/o artistica predeterminata, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero che svolgano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita Iva;
- b) **contratti di lavoro autonomo di natura non professionale e non abituale di natura occasionale** avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale e/o artistica predeterminata, anche se episodica, che l'incaricato svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine;
- c) **contratti di lavoro autonomo** da parte di lavoratore autonomo non svolgente attività professionale abituale, avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale e/o artistica, resa in autonomia, ossia senza il potere di direzione e vigilanza da parte del committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di erogazione della prestazione, ma esclusivamente con un potere di verifica da parte di quest'ultimo della rispondenza della prestazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 4 **(Attivazione della procedura)**

1. La richiesta di attivazione del procedimento (redatta secondo l'allegato modello e con le indicazioni di cui all'art. 6) volta al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo deve essere presentata al/alla Direttore/trice del Dipartimento o Centro/Responsabili delle Strutture a cura dei/delle Responsabili delle singole iniziative, nelle quali si articola il progetto o programma prestazionale, per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio e/o l'intervento di professionalità esterne.
2. Compete al/alla Direttore/trice del Dipartimento o Centro o al/alla Responsabile della Struttura, la valutazione di sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'attivazione del procedimento.
3. La struttura di riferimento dell'Ateneo procederà al fine di effettuare la preliminare ricognizione interna a diffondere avvisi di selezione, volti a:
 - verificare l'eventuale disponibilità di personale dipendente a svolgere l'attività richiesta;
 - in caso di esito negativo della ricognizione interna, individuare il prestatore d'opera tra i soggetti esterni.
4. La selezione verrà gestita direttamente dalla struttura interessata (Dipartimento, Centro, Struttura), che provvederà a garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Università e all'Albo Ufficiale per un periodo di almeno 7 giorni continuativi.

ART. 5 **(Ricognizione interna)**

1. La ricognizione interna avviene, di norma, mediante l'emanazione di un avviso da parte della struttura di riferimento dell'Ateneo, che dovrà contenere l'indicazione della struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere e la descrizione della professionalità richiesta.
2. Può presentare domanda il personale dell'Ateneo che dichiara di avere le competenze richieste. A tal fine la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall'autorizzazione del/della Responsabile della struttura di appartenenza, se diversa da quella che richiede la prestazione.
3. Le domande verranno valutate sulla base del curriculum del/della candidato/a e di un

eventuale colloquio con la Commissione nominata con le modalità di cui al successivo art. 8. In caso di valutazione positiva, il personale individuato svolgerà l'attività richiesta durante l'orario di lavoro e senza compensi aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti dai vigenti istituti contrattuali (ad es. straordinario o accumulo di monte ore).

4. In caso di eccezionali ragioni di urgenza, da motivare all'interno del provvedimento di autorizzazione all'indizione delle procedure di selezione, la ricognizione può essere fatta all'interno dell'avviso di selezione destinato all'esterno, fermo restando l'attribuzione dell'incarico a personale interno nel caso di verificata competenza, secondo le indicazioni contenute al comma precedente.

ART. 6

(Bando di selezione)

1. Se non emergono adeguate professionalità interne a cui sia possibile fare riferimento per la prestazione, sarà possibile attivare il procedimento per il conferimento dell'incarico a prestatori esterni all'Università, tramite emanazione e pubblicazione di un bando di procedura di valutazione comparativa o tramite conferimento di incarichi ai soggetti utilmente collocati/e nelle graduatorie vigenti, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. La richiesta di attivazione del procedimento per il conferimento dell'incarico a prestatori esterni dovrà essere presentata al/alla Direttore/trice del Dipartimento o Centro/Responsabili delle Strutture, a cura dei/delle Responsabili delle singole iniziative e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione definito in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) la durata e/o il termine per la realizzazione della prestazione, stabiliti in conformità alla tipologia di incarico;
 - c) l'importo del compenso per l'incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore;
 - d) le motivazioni, l'obiettivo ed il progetto sottesi al conferimento dell'incarico, nonché le modalità di esecuzione della prestazione;
 - e) l'attestazione della natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - f) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - g) i requisiti di ammissione e i criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa;
 - h) i finanziamenti su cui grava l'onere e l'indicazione della copertura di budget.
3. L'avvio del procedimento di selezione comparativa dovrà essere approvato dall'Organo collegiale della struttura di riferimento.
4. La richiesta di attivazione del procedimento (redatta secondo l'allegato modello) volta al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno, unitamente alla delibera dell'Organo collegiale della struttura di riferimento, deve essere presentata dal Direttore/trice del Dipartimento o Centro o dai/dalle Responsabili delle Strutture, al Rettore/Rettrice.
5. Nel caso del conferimento dell'incarico tramite utilizzo delle graduatorie vigenti, la richiesta del Direttore/trice del Dipartimento o Centro/ Responsabile della Struttura, dovrà essere presentata al/alla Rettore/Rettrice con congruo anticipo, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio della decorrenza dell'incarico, ciò al fine di consentire il corretto espletamento degli adempimenti in materia.
6. Qualora il compenso previsto per l'incarico sia di importo pari o inferiore a € 3.000,00 lordo amministrazione si provvederà all'emanazione del bando di selezione con Decreto del/della Rettore/Rettrice. Qualora invece l'importo sia superiore a € 3.000,00 lordo amministrazione, sarà necessaria anche la delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. La procedura di valutazione comparativa, indetta con provvedimento del/dalla

- Rettore/Rettrice, avviene per titoli o per titoli e colloquio.
8. Le modalità di effettuazione della selezione e i requisiti per la partecipazione sono determinati nell'atto con cui è deliberata l'attivazione della procedura e inseriti nel bando di selezione.
 9. Il bando di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 8 giorni.
 10. Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
 - la descrizione dei contenuti altamente qualificati della prestazione da realizzare in relazione ad una determinata finalità, progetto, programma di attività o fase di esso;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - i titoli e i requisiti richiesti;
 - le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
 - l'indicazione degli oggetti e delle modalità della valutazione;
 - l'indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 8 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito web dell'Università;
 - il compenso complessivo lordo spettante al titolare dell'incarico;
 - ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile in base al caso e/o alla circostanza.
 11. I requisiti prescritti devono essere in ogni caso posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande, sia alla data di stipula del contratto.
 12. I criteri per la valutazione dei requisiti e per l'eventuale colloquio saranno preliminarmente fissati dalla Commissione di cui all'art. 8.
 13. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, i criteri selettivi devono essere pubblicati sul sito internet dell'Università.
 14. Alla procedura di valutazione comparativa non sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena.

ART. 7 **(Esclusioni)**

1. In casi del tutto eccezionali, da motivare adeguatamente nella deliberazione di cui all'art. 6 si può procedere all'affidamento senza ricorrere alla procedura di selezione nei seguenti casi:
 - a) in caso di procedura selettiva andata deserta;
 - b) in caso di prestazioni che possano essere svolte da un unico prestatore, data l'unicità della prestazione indissolubilmente legata al profilo soggettivo dello stesso prestatore;
 - c) in caso di assoluta urgenza non prevedibile e non imputabile all'Ateneo.
2. Si può altresì prescindere dalla procedura comparativa per le prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il prestatore svolge in maniera saltuaria, rientranti nelle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e che comportano per loro natura una spesa equiparabile a un rimborso spese: collaborazioni a giornali, partecipazioni a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione.
3. Si può altresì prescindere quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico a eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale o internazionale nelle attività oggetto dell'incarico.
4. Di quanto sopra e delle circostanze che comportano o contribuiscono a sostenere l'esclusione della procedura, deve essere dato atto nella deliberazione di cui all'art. 6.

ART. 8
(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata con atto del/della Rettore/Rettrice ed è formata da tre componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di componente e segretario. La Commissione potrà essere integrata da un segretario con sole funzioni amministrative per selezioni particolarmente complesse. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente per le materie attinenti a ricerca, didattica e terza missione, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate.
2. Qualora la Commissione sia composta in tutto o in parte da personale tecnico-amministrativo, i componenti devono appartenere almeno all'Area con qualifica funzionale di collaboratore.
3. L'attività prestata dai componenti della Commissione di valutazione, compreso il segretario, è a titolo gratuito.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 9
(Modalità e criteri della selezione)

1. La Commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio in base a quanto stabilito dal bando.
2. Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico di lavoro autonomo avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla Commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche e le competenze richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nell'ipotesi di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio un punteggio fino a un massimo di 100 punti complessivi, da ripartire tra i titoli ed il colloquio, ad opera della Commissione nella fase di predeterminazione dei criteri di cui al comma 1.
4. I titoli da valutare sono riferiti alle seguenti categorie:
 - titoli culturali, professionali, scientifici ovvero didattici;
 - esperienza professionale maturata in relazione ad attività di lavoro autonomo o lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

ART. 10
(Formazione della graduatoria)

1. Al termine della procedura la Commissione di valutazione redige la graduatoria di merito dei/delle candidati/e della procedura selettiva, formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato/a.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del/della Rettore/Rettrice. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

ART. 11
(Durata dell'incarico, compenso e divieto di proroga)

1. Il compenso, motivatamente indicato dal/dalla Direttore/trice del Dipartimento o Centro/Responsabile della Struttura, è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, delle competenze e della capacità professionale necessaria, nonché dell'impegno richiesto.

2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore/prestatrice.
3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a quest'ultimo.
4. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo tra il soggetto individuato e il/la Rettore/Rettrice.
5. Il contratto deve in ogni caso prevedere, coerentemente alle caratteristiche del rapporto: l'oggetto della prestazione; le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico; la durata della prestazione o il termine per l'adempimento; l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso il quale è iscritto il soggetto prescelto; l'entità e la modalità di corresponsione del compenso lordo, l'eventuale indicazione del luogo ove il lavoratore autonomo incaricato, in caso di necessità, può avvalersi di strutture e impianti funzionali all'espletamento dell'attività, individuato congiuntamente dalle parti, in relazione alla necessità di raggiungere obiettivi specifici, l'osservanza da parte del soggetto individuato del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena.
6. La durata del contratto non può eccedere di norma i 12 mesi continuativi e non è rinnovabile.
7. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare la prestazione, l'attività o il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico che non potrà essere oggetto di incremento.
8. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata del relativo termine, o venga eseguita in misura ridotta, il prestatore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università per Stranieri di Siena non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile rispetto all'obbligazione e ai relativi obiettivi, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta e agli obiettivi effettivamente raggiunti.
9. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti si applicano gli art.1453 e seguenti del codice civile.
10. La dilazione del termine di cui al comma 7 o la sospensione del rapporto sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico da comunicare al prestatore autonomo e ne determina la modifica del contratto di lavoro autonomo.
11. È fatto divieto di affidare al titolare dell'incarico compiti e/o richiedere prestazioni diverse da quelle oggetto del contratto.

ART. 12

(Sospensione dell'incarico)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del prestatore d'opera non comportano l'estinzione automatica del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a centocinquanta giorni in caso di maternità e per un periodo superiore a un sesto della durata del contratto negli altri casi.
3. Di norma, il contratto del prestatore si conclude alla scadenza pattuita. Al fine di consentire il completamento delle prestazioni, in caso di malattia, infortunio e gravidanza, la sospensione del rapporto può comportare con l'accordo delle parti, una proroga alla durata del contratto pari al periodo di sospensione, senza modifica del compenso pattuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nel caso in cui la durata del contratto non possa essere prolungata per motivi oggettivi, legati alla scadenza del progetto o del programma, o alla necessità di ottenere l'opera o il risultato che costituisce obiettivo del contratto durante il periodo di sospensione, il rapporto si risolve anticipatamente e il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenuto conto della percentuale di completamento dell'opera richiesta e in base a quanto stabilito nell'art. 11,

comma 8.

ART. 13 **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il/La Direttore/trice del Dipartimento o Centro / Il/La Responsabile della Struttura competente, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il/la Direttore/trice del Dipartimento o Centro / il/la Responsabile della Struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare le attività ed i relativi risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere, o proporre la risoluzione del contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il/la Direttore/trice del Dipartimento o Centro / il/la Responsabile della Struttura può chiedere al soggetto incaricato di integrare le attività ed i relativi risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito nei limiti di quanto esposto nell'art. 11, comma 8.
4. Ai fini del pagamento del compenso finale, il/la Direttore/trice del Dipartimento o Centro / il/la Responsabile della Struttura competente, verifica con gli uffici preposti l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati e risultanti in contratto.

ART 14 **(Estinzione del contratto e preavviso)**

L'Università si riserva il diritto di recedere dal rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2227 o dell'art. 2237 del Codice civile, in base alla natura del contratto, con il previsto preavviso. Tale facoltà si esercita con comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata da inviare con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tale circostanza sarà corrisposto al prestatore d'opera soltanto il compenso per l'attività già svolta.

In ogni caso, resta fermo per l'Università il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, senza riconoscimento, in tale evenienza, di alcun compenso e/o indennità al prestatore/la prestatrice.

In caso di prestazione d'opera intellettuale il prestatore/la prestatrice potrà recedere dal contratto solo per giusta causa.

Il prestatore/la prestatrice potrà recedere dal contratto con comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 30 (giorni) giorni, al fine di permettere all'Università di assicurare la continuità della prestazione.

Se l'esecuzione della prestazione diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore/la prestatrice ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera nel frattempo compiuta.

ART. 15 **(Incompatibilità)**

1. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo presso l'Università per Stranieri di Siena.

2. Di norma, non possono essere conferiti alla medesima persona più di quattro incarichi da cui derivino i relativi contratti di lavoro autonomo nell'arco del medesimo anno solare. In casi eccezionali, può essere concessa una deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ad urgenza, rinunce senza preavviso o con scarso preavviso ed in base alla comprovata esperienza professionale del/della prestatore/trice di lavoro.
3. Il divieto di cui al comma 2 non opera per i contratti di lavoro autonomo professionale o non professionale, la cui prestazione si esaurisca in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, di norma nell'arco di 30 giorni.
4. Deve comunque essere prevista una pausa di almeno dieci giorni fra la data di scadenza di un contratto avente una durata fino a sei mesi e la stipula di quello successivo e di almeno venti giorni fra la data di scadenza del contratto avente una durata superiore a sei mesi e quello successivo.
5. Per le incompatibilità tra i contratti di cui al presente Regolamento ed il conferimento di borse di studio, dottorato e di assegni di ricerca/contratti ai sensi del vigente art. 22, 22 bis e 22 ter della L. 240/2010, si applicano le specifiche disposizioni dei relativi Regolamenti di Ateneo.
6. L'attività oggetto delle procedure di affidamento e del relativo contratto, non deve porsi in contrasto con gli interessi culturali, scientifici e didattici dell'Ateneo.
7. Nessun contratto di cui al presente Regolamento può costituire titolo ai fini dell'immissione in ruolo del personale dell'Università per Stranieri di Siena.

ART. 16 **(Copertura assicurativa)**

1. Limitatamente al periodo di validità del contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal Committente, lo stesso provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi attraverso apposita polizza con compagnia di assicurazioni a beneficio del prestatore. In base alla prestazione richiesta in fase di predisposizione del bando verrà definita l'eventuale necessità copertura della responsabilità civile professionale da parte del soggetto destinatario dell'incarico.
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori. Il Committente vi provvederà unicamente qualora sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail per cui si applicheranno le relative disposizioni.

ART. 17 **(Pubblicazione degli incarichi)**

1. Per ottemperare agli obblighi di trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) e di trasmissione alla Funzione Pubblica (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001), le strutture che attivano tali incarichi pubblicano nell'apposita banca dati, accessibile al pubblico per via telematica, i dati richiesti e precisamente il nominativo del titolare dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, gli estremi dell'atto di conferimento, la durata e il compenso previsto, il curriculum vitae, la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, nonché l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
2. La pubblicazione di tali dati deve avvenire entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e rimanere per i 3 anni successivi alla conclusione del medesimo. Tale pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che lo ha accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta una sanzione pari alla somma corrisposta.

ART. 18
(Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza)

1. Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono raccolti presso la Struttura interessata per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.
2. Con la sottoscrizione dell'incarico il prestatore s'impegna a garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

ART. 19
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo.
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla posizione fiscale del prestatore.

Articolo 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello vigente, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Al Direttore/Direttrice del
Dipartimento/Centro _____
Università per Stranieri di Siena

OGGETTO: richiesta di emissione di avviso interno e pubblico per il conferimento di n.
incarico/chi con contratto di lavoro autonomo.

Il/La sottoscritt _____ in qualità di _____ chiede l'attivazione di una selezione interna
rivolta a tutto il personale per l'affidamento di n. _____ incarico/chi individuale/i con contratto
di lavoro autonomo a titolo gratuito.

Qualora la ricognizione interna dia esito negativo si richiede di procedere con l'emanazione di
un avviso pubblico ☐ per titoli - ☐ per titoli e colloquio per l'affidamento di n.
incarico/chi individuale/i con contratto di lavoro autonomo a titolo retribuito.

Il suddetto contratto è funzionale all'esecuzione della seguente attività:

Titolo del progetto	
Obiettivi e finalità	
Requisiti/competenze richieste	
Descrizione dell'attività complessiva di progetto	
Luogo di svolgimento dell'attività	
Durata del Contratto	
Termine per la presentazione delle domande (l'avviso di selezione deve essere pubblicato all'Albo dell'Ateneo per almeno 8 giorni)	
Requisiti di ammissione	
Compenso lordo complessivo, che si dichiara congruo per l'attività da svolgere L'importo indicato è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato/ta, il quale/la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.	Euro (compreso oneri a carico ente)

Titoli valutabili*	
Titoli culturali	Max. punti
Titoli professionali	Max punti
Titoli Scientifici ovvero didattici	Max punti
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività di lavoro autonomo o lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati	Max punti

** indicare i titoli valutabili ed il relativo punteggio attribuito nella maniera più dettagliata possibile*

Nel caso di selezione per titoli e colloquio:

Contenuto del colloquio	
-------------------------	--

Data, ora e modalità di svolgimento del colloquio (la data di svolgimento del colloquio non può essere fissata prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione o deve essere nota almeno 8 giorni prima del colloquio)	
Criteri di valutazione del colloquio	

Nel caso in cui la ricognizione interna dia esito negativo, la copertura finanziaria è assicurata dai seguenti fondi:

La spesa graverà sulla voce:

Il sottoscritto/La sottoscritta, infine, si impegna a far rispettare nei confronti dell'incaricato/ta le seguenti condizioni:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
- assenza di orario di lavoro predeterminato;
- non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;
- autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

Siena,

IL/LA RICHIEDENTE